



Whistleblowing

L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, prevede misure di tutela del dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La tutela si estende anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. In particolare, chi effettua la segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa determinata dalla segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, con le seguenti precisazioni:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dopo la chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante può essere rivelata solo se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione (e non su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa) e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato; in tal caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La procedura del whistleblowing è dettagliata nell'allegato n. 5 al PTPC 2021-2023.